



Atto del Presidente n. 170

del 14/12/2018

Classificazione: 11-07-02 2018/1

---

Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON TRAGHETTO SUL FIUME RENO IN LOCALITA' SANT'ALBERTO (RA) - APPROVAZIONE.

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

*"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";*

#### Premesso che:

**che** il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"* individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed al capo 1 - articolo 1, comma 2 stabilisce che i servizi pubblici di trasporto di competenza regionale e locale *"comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad accesso generalizzato nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale"*;

**che**, l'art. 43, comma 2, della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 *"Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"* e successive modificazioni ed integrazioni, delega alle Province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, secondo il principio della prevalente competenza territoriale;

**che** con la deliberazione di Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010 avente ad oggetto *"Gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale - Affidamento in concessione ad AmbRa S.r.l. Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna - Approvazione secondo accordo attuativo"*, si deliberava:

*"1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Secondo Accordo Attuativo" della Convenzione Rep. 4393 del 25/08/2009 da sottoscrivere con AMBRA S.r.l. relativo alla gestione in concessione della rete del TPL e sue infrastrutture e dotazioni strumentali (All. sub A);*

*2. Di dare atto che il Secondo Accordo Attuativo (All. sub A) avrà la durata di anni nove con facoltà di proroga;*

*3. Di individuare nel Dirigente del Settore Pubbliche Relazioni e Polizia Provinciale il Dirigente responsabile per l'esecuzione della presente deliberazione;*

*.....";*

**che** in data 30 dicembre 2010 è stato sottoscritto il *"Secondo Accordo attuativo della convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata"*, Rep. 4585 del 30 dicembre 2010;

**che** la Giunta provinciale in data 12 dicembre 2012 adottava la deliberazione n. 364 relativa a: *"Modificazione degli artt. 7 e 8 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30 dicembre 2010 - approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010"*;

**che** in data 18 dicembre 2012 sono state sottoscritte le *"Modificazioni al Secondo Accordo attuativo della convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata - Rep. 4585 del 30 dicembre 2010"*, Rep. 4775 del 18 dicembre 2012;

**che** l'art. 3 del Secondo accordo attuativo della Convenzione Rep. 4393 del 25 agosto 2009 per la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di società di capitali a

responsabilità limitata, Rep. 4585 del 30 dicembre 2010, approvato e successivamente modificato rispettivamente con le predette deliberazioni di Giunta provinciale n. 626 del 29 dicembre 2010 e n. 364 del 12 dicembre 2012, prevede:

*"Art. 3 - Funzioni amministrative e di progettazione*

*La Provincia di Ravenna trasferisce ad AmbRa, che accetta, le funzioni amministrative e di progettazione relative al servizio di trasporto pubblico locale e .....*

*.....*  
*- funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima (gestione traghetto Sant'Alberto a far data dal 2013 anno di scadenza convenzione);*

*.....";*

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 28 aprile 2009 relativa : *"Costituzione dell'Agencia Locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna nella forma di S.R.L., denominata AmbRa"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 10 ottobre 2016 ad oggetto: *"Costituzione dell'Agencia mobilità romagnola in forma di società a responsabilità limitata consortile (A.M.R. S.r.l. consortile) attraverso la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - Società consortile a responsabilità limitata" e "Agencia mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. consortile" a favore della società già esistente "AmbRa - Agencia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.";*

VISTO l'art. 2504-bis del Codice Civile che stabilisce che:

***"2504-bis - Effetti della fusione***

*La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*

*La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.*

*Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.*

*Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.*

*La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.";*

VISTA la nota di A.M.R. - Agencia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile n. 67/17 dell' 8 marzo 2017, ns. PG. n. 2017/5277, ad oggetto *"Atto di scissione parziale e proporzionale di ATR di Forlì-Cesena e di A.M. di Rimini a favore della beneficiaria preesistente AmbRa S.r.l. di Ravenna. Costituzione dell'Agencia Mobilità Romagnola"*, nota con la quale si comunica che per effetto della predetta scissione dall'1 marzo 2017 l'Agencia AmbRa di Ravenna ha assunto il ruolo di Agencia di Ambito sovra-bacinale Romagna e ha modificato la propria denominazione in Agencia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile, con sede legale a Cesena;

#### **Considerato che:**

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 15 aprile 2003 si approvava la convenzione che regola i rapporti tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna relativa al servizio di traghetto sul fiume Reno a Sant'Alberto (RA) di competenza amministrativa della Provincia della durata di cinque anni e con scadenza il 20/05/2008 - Rep 3225 del 21/05/2003;

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 52 del 13 maggio 2008 è stata rinnovata la "Convenzione tra Comune e Provincia di Ravenna per il mantenimento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA)";

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 13 del 25 marzo 2014 è stata approvata la "Convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per il mantenimento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA)";

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 68 del 22 dicembre 2015 sono state approvate "Modifiche ed integrazioni alla Convenzione tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna per il mantenimento della gestione del servizio del traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) Rep. n. 4902 del 01.09.2014", predetta, della durata di cinque anni e con scadenza al 10/10/2018;

- con Atto del Presidente n. 137 del 12/10/2018 è stato approvato l'Accordo di compartecipazione alle spese tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per la realizzazione del servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) per l'annualità 2018, periodo 11/10/2018 - 31/12/2018;

#### **Considerato inoltre:**

- che AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola ha emesso avviso per manifestazione d'interesse pg. n. 4050 del 25/10/2018 al fine di affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA), con concessione del servizio di traghetto di durata di 5 (*cinque*) anni dalla data di affidamento, con possibilità di rinnovo per uguale periodo previa conferma da parte degli Enti competenti relativamente all'interesse a mantenere le operatività del servizio stesso e con importo contrattuale stimato, in base ai finanziamenti trasferiti dalla Provincia di Ravenna e dal Comune di Ravenna, pari ad Euro 176.500,00 oltre IVA di legge, equivalente a un corrispettivo contrattuale di Euro 35.300,00 annui oltre IVA;

- che AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola con nota prot. 4599 del 27/11/2018, ns. PG. n. 2018/25877 del 27/11/2018, ha comunicato l'esito della predetta manifestazione d'interesse che ha portato all'individuazione di un solo operatore economico per l'affidamento della gestione del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA);

VISTA la nota, prot. 103700/2018 del 11/06/2018, dell'Assessore alla Mobilità del Comune di Ravenna, ns. PG. n. 13798 del 13/06/2018, con la quale si comunica alla Provincia di Ravenna l'interesse dell'amministrazione al mantenimento del servizio di traghetto sul fiume Reno e conseguentemente l'intenzione di rinnovare la convenzione con la Provincia di Ravenna sul riparto dei relativi oneri;

VISTO che la Provincia di Ravenna con comunicazione PG. n. 13872 del 14/06/2018 ha espresso ad AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile la volontà di garantire il mantenimento del servizio di traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA);

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che stabilisce che:

*"Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni*

*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

*2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.*

*2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.";*

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare soluzioni di continuità, in attesa dell'affidamento del servizio da parte di AMR S.r.l. Consortile - Agenzia Mobilità Romagnola, di stipulare un apposito Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per il servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA), quale parte integrante del presente atto (*Allegato 1*), che definisce gli obblighi tra le parti;

RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di addivenire alla sottoscrizione del predetto Accordo in tempi rapidi ed assicurare la continuità del servizio di trasporti di cui trattasi;

VISTO l'art. 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportato:

*".... Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

*a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; .....* "

VISTO quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale :

*"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

*.....*

*i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;*

RITENUTO che la spesa relativa al servizio di trasporto con traghetto di cui sopra sia indispensabile per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente inerenti il trasporto pubblico locale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28/6/2018 ad oggetto: *"D.U.P. documento unico di programmazione e bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - Adozione"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28/6/2018 ad oggetto: *"D.U.P. documento unico di programmazione e bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - Approvazione"* e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 ad oggetto: *"Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della performance 2018-2020- Esercizio 2018 - Approvazione"* e successive variazioni;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta annua di Euro 43.066,00 (*diconsi euro quarantatremilazerossantasei/00 centesimi*) trova copertura finanziaria con i fondi di cui all'Art.Peg. 11013/040 *"Prestazioni di servizi trasporti - Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale - L.R. n. 30/98"* del bilancio 2019 e seguenti fino al 2023;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del *responsabile del Settore Lavori Pubblici*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del *responsabile della ragioneria*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa PICCHI Nicoletta, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PED/PDO n. 810202 *"Pianificazione provinciale in materia di trasporti e mobilità"*;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

#### DISPONE

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l'allegato Accordo ex art. 15 Legge N. 241/1990 tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per il servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA), *Allegato 1*) al presente atto come parte integrante e sostanziale, che definisce i rapporti tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per la realizzazione del servizio in oggetto;

2. DI DARE ATTO che il gestore affidatario del servizio introiterà direttamente il controvalore dei titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) sulla base delle tariffe approvate dalla Provincia di Ravenna con deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 25 novembre 2014;

3. DI DARE ATTO che le funzioni relative alla navigazione fluviale e marittima, che includono la gestione del traghetto sul fiume Reno a Sant'Alberto (RA), sono state trasferite ad AmbRa S.r.l., ora AMR Agenzia Mobilità Romagna S.r.l. Consortile, con Contratto Rep. 4585 del 30 dicembre 2010 e che pertanto la quota di oneri riferita al traghetto di Sant'Alberto è ricompresa nell'Art.Peg. 11013/040 *"Prestazioni di servizi trasporti - Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale - L.R. n. 30/98"*;

4. DI DARE ATTO che la spesa per la gestione del servizio del traghetto sul Fiume Reno in località Sant'Alberto (RA) per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023 (fatti salvi gli aggiornamenti Istat dovuti sul contratto), da imputarsi all'Art.Peg. 11013/040 *"Prestazioni di servizi trasporti - Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale - L.R. n. 30/98"* dei bilanci di competenza ammonta Euro 43.066,00 (*diconsi euro quarantatremilazerossantasei/00 centesimi*) annui ed è così ripartita:

- quanto ad Euro 41.066,00 (*diconsi euro quarantunomilazerossantasei/00 centesimi*) e fino ad un massimo di Euro 43.700,00 (*diconsi euro quarantatremilasettecento/00 centesimi*) a carico del Comune di Ravenna;
- quanto ad Euro 2.000,00 (*diconsi euro duemila/00 centesimi*) a carico della Provincia di Ravenna;
- qualora la spesa annua per la gestione del servizio del traghetto superi per effetto di aggiornamenti Istat ed IVA la somma di Euro 45.700,00 (*diconsi euro quarantacinquemilasettecento/00 centesimi* - pari alla somma dell'importo massimo a carico del Comune di Ravenna di Euro 43.700,00 e dell'importo a carico della Provincia di Ravenna di Euro 2.000,00), della differenza se ne farà carico la Provincia di Ravenna;

5. DI ACCERTARE, pertanto, le entrate derivanti dalla compartecipazione alle spese per la realizzazione del servizio di traghetto sul fiume Reno da parte del Comune di Ravenna, entrate che il Comune erogherà a consuntivo nel corso

dell'anno successivo a seguito di rendicontazione da parte della Provincia di Ravenna, per Euro 41.066,00 (*diconsi euro quarantunomilazerossantasei/00 centesimi*) sull'Art. Peg. 21015 "Contributi e trasferimenti correnti da Comuni" - CdR.1002 CdG.1002 Prg.PGT 1002 - del bilancio 2019, 2020, 2021, 202 e 2023;

6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva annua di Euro 43.066,00 (*diconsi euro quarantatremilazerossantasei/00 centesimi*) all'Art.Peg. 11013/040 "Prestazioni di servizi trasporti - Spese per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale - L.R. n. 30/98" - CdR.1002 CdG.1002 Prg.PGT 1002 - per le annualità dal 2019 al 2023 (fatti salvi gli aggiornamenti Istat dovuti sul contratto);

7. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Lavori Pubblici alla sottoscrizione del predetto Accordo e di adottare gli eventuali atti conseguenti che si rendessero necessari per l'attuazione dello stesso;

8. DI DARE ATTO che copia del presente Atto del Presidente sarà trasmessa al Comune di Ravenna e ad AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile per il seguito di competenza;

9. IL PRESENTE ATTO è soggetto alla condizione sospensiva dell'affidamento del servizio da parte di AMR Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile.

#### ATTESTA

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

#### DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per evitare soluzioni di continuità nella prosecuzione del servizio di trasporto con traghetto sul fiume Reno in località Sant'Alberto (RA).

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

#### AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_